

UDIENZA CONOSCITIVA 12 MAGGIO 2008
Sala Polivalente de ll'Assemblea Legislativa regionale

Progetto di legge unificato
Dei consiglieri Zanca, Guerra, Mezzetti, Mazza, Nanni, Borghi, Salsi
"Pari opportunità e contro le discriminazioni"
Relatore consigliere Paolo Lucchi

Intervento della Consigliera di Parità
per la regione Emilia Romagna
Dott.ssa Rosa M. Amorevole
a nome della Rete regionale delle Consigliere di Parità

(con la collaborazione alla stesura del testo delle Consigliere di Parità
Ferraguti, Guicciardi, Maramotti e Mazzanti)

Signor Presidente,

il testo unificato dei pdl 1856, 1923 e 1931, ci appare che parta dal pregevole intento di essere una normativa di principio che sostiene l'azione amministrativa, nel senso della prevenzione delle discriminazioni anche attraverso il coordinamento delle strutture regionali qualificabili come "policy makers", in ambiti differenziati, ma trasversalmente coinvolti nel garantire la parità e le pari opportunità di accesso a diritti distinti, salute, lavoro, formazione, scuola, ecc..

Come Rete regionale delle Consigliere di parità, pubblici ufficiali nominate/i per decreto del Ministero del Lavoro (oggi Welfare) di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità con il **compito di promuovere e vigilare le pari opportunità di genere nel lavoro, e di contrastare anche in giudizio i fenomeni discriminatori**, riteniamo opportuno apportare alcuni suggerimenti alla formulazione presentata.

Un primo elemento da suggerire - trasversale all'intero testo di legge - che non verrà a seguito ripetuto ad ogni articolo, riguarda la necessità di indicare sempre, insieme, i termini "parità e pari opportunità e non discriminazione" che dal punto di vista giuridico non vanno assunti come sinonimi .

Per quanto riguarda l'articolato relativo ai temi di nostra competenza:

ART. 1

- si suggerisce di titolarlo "Principi e finalità", in quanto riporta sia i principi sia le finalità
nell'articolo la Regione dichiara di voler contrastare ogni discriminazione, valorizzando le differenze. Dunque ci si aspetta che la norma rinvii alle definizioni di discriminazioni già presenti in leggi sovraordinate (Convenzioni Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Direttiva 2003/73/CE, 2004/112/CE, Direttiva 2004/113/CE, 2006/54CE, ecc.). Il campo di applicazione della legge dovrebbe evincersi dalle norme successive e dalla normativa e disciplina richiamata per cui abbiamo un riferimento alla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale", alla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione", alla nozione di discriminazione diretta ed indiretta contenuta nelle direttive 2000/43 (razza ed origine etnica) e 2000/78CE (parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro), manca però un riferimento esplicito alle discriminazioni per età, handicap etc.; manca inoltre un riferimento alla normativa italiana di attuazione delle direttive, comprese e quelle sul genere, che viene richiamata solo con riferimento alla Direttiva

2000/78Ce, non si rinviene infine richiamo alle direttive recenti.

- alla prima riga del comma 1 si suggerisce di modificare “..promuove le pari opportunità..” in “ ..promuove e garantisce la parità e le pari opportunità..”
- alla prima riga del comma 3 si suggerisce di modificare “Gli enti locali della Regione Emilia Romagna..” in “Gli enti locali , le istituzioni di parità (consigliere di parità provinciali e regionali) della regione Emilia Romagna..”

ART. 2

- l'articolo fa proprie le definizioni contenute nelle due direttive europee del 2000 (43 e 78) senza richiamarne i decreti legislativi di recepimento, si suggerisce di richiamare la fonte sovraordinata prodotta dal diritto nazionale
- le direttive europee citate fanno riferimento a tutti i fattori di discriminazione (razza e origini etnica, credo religioso, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale) tranne il sesso. Non richiamando la definizione di discriminazione basata sul sesso ci appare essere incongruo rispetto quanto dichiarato nell'art. 1 dove si fa riferimento al contrasto di ogni forma di discriminazione

ART. 3

- suggeriamo di modificare alla terza riga del comma 1 “..in raccordo con le Istituzioni di parità regionali; promuove la collaborazione con gli Enti Locali e il dialogo con le parti sociali ed i soggetti del terzo settore” in “..in raccordo con le Istituzioni di parità regionali e la Rete regionale delle consigliere di parità (regionali e provinciali); concerta con gli Enti Locali e promuove il dialogo con le parti sociali, le associazioni ed i soggetti del terzo settore”

ART. 4

- al comma 2 si fa riferimento alla promozione di azioni positive per il superamento di trattamenti meno favorevoli e condizioni di svantaggio derivante da pratiche discriminatorie. Le consigliere di parità, alle quali la normativa vigente dà compito di promozione di azioni positive tese a superare discriminazioni di genere, non sono citate

ART. 6

- nel comma 5 si dichiara di voler procedere al contrasto alle discriminazioni (sarebbe opportuno citare i fattori discriminatori a cui si fa riferimento) nell'inserimento nel lavoro, nella fruizione dei servizi, nella permanenza al lavoro nei percorsi di avanzamento professionale e retributivo, dando attuazione alla direttiva 2000/78/CE e ai decreti attuativi (erroneamente indicati al plurale, è uno solo).
- Se così, l'applicazione dell'art. 6 sarà a tutti i fattori di discriminazione tranne il sesso e la razza e l'origine etnica, non compresi nella direttiva 2000/78/CE
- Si suggerisce di utilizzare “ragazzi e ragazze” al posto di “ragazzi”

ART. 7

- il tema della “conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per favorire l’occupazione femminile, il sostegno della genitorialità..” fa pensare che sia da ritenersi compreso anche il fattore discriminatorio del sesso di appartenenza; ma tale discriminazione non è contemplata nei primi articoli

Pur essendo noi competenti in merito alla discriminazione di genere, vi segnaliamo le problematiche relative alla mobilità e alla gestione delle crisi aziendali, che potrebbero essere inseriti e specificati quali ambiti di applicazione della legge stessa.

Inoltre l’articolo fa riferimento a principi non altrove indicati specificatamente.

ART. 12

- al comma 1, ultima riga, dopo “ogni forma di discriminazione diretta e indiretta” suggeriamo l’inserimento di “ferma restando la competenza delle consigliere di parità”

ART. 13

- al comma 1, sarebbe opportuno inserire dopo “con il coinvolgimento degli organi di parità regionali” “ e delle consigliere di parità”
- al comma 2, dopo “le Province” il seguente testo: “di concerto con la rete delle consigliere di parità, in base alle proprie competenze”

ART. 14

- per la funzione antidiscriminatoria esercitata dalle consigliere di parità, si propone di integrare la seguente frase: “La Rete regionale delle consigliere di parità si obbliga a trasmettere ogni anno, entro il 31/12, una relazione sui casi di discriminazione trattati”

ART. 15

- si ritiene opportuno modificare al comma 2 “...individua le strutture regionali ..” con “..individua gli Organismi e le Istituzioni ..”

ART. 18

- si rileva che si affrontano le discriminazioni di genere, senza averle citate nella prima parte della legge
- sarebbe opportuno citare le direttive relative alla parità di genere e il decreto legislativo 198/2006
- prendendo in esame gli aspetti in cui si registrano il maggior numero di discriminazioni, individua azione di: promozione, rimozione, garanzia, tuttavia ci appare che non vengano chiaramente indicati gli strumenti che a tali scopi verranno utilizzati

- per quanto riguarda il rapporto di collaborazione con le consigliere di parità, si parla tale rapporto all'art. 6 ma non all'art. 18 che, vista la specificità, parrebbe opportuno inserire

ART. 23

- si suggerisce riferimento al d. lgs. 198/2006 per quanto riguarda molestie sessuali
- in riferimento al mobbing, segnaliamo che nelle nostre province il fenomeno è quasi sempre correlato a discriminazioni di genere, collegate alla maternità

ART. 25

- non comprendiamo l'estensione delle competenze del difensore civico (per il quale la legge nazionale stabilisce precisi ambiti d'azione, escludendo la possibilità di questa figura di intervenire nei rapporti privati, nei rapporti di lavoro, ad esempio)
- è opportuno tenere conto degli ambiti di competenza che ai diversi livelli territoriali esercitano Istituzioni Enti ed Istituzioni preposti al contrasto delle discriminazioni così come previsto dalla normativa vigente (es. consigliere di parità, UNAR, ad esempio); si rileva che il generico riferimento alla "azione di tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni" possa far supporre una eventuale sovrapposizione delle funzioni del difensore civico a quelle di altri soggetti legittimati alla tutela in virtù di precise norme legislative
- rischio di incostituzionalità
- è indubbio che la presenza di più soggetti preposti al contrasto alle discriminazioni debba prevedere funzioni di raccordo, supporto e studio
- la dottrina giuridica sta rilevando la presenza di discriminazioni multiple, in cui la discriminazione di genere è sempre presente...

La proposta di legge ignora la direttiva 2006/54 (discriminazione di genere), già tradotta in uno schema di decreto legislativo e in attesa di approvazione. Tale decreto, pur non ancora in vigore, riformula le definizioni di discriminazione diretta ed indiretta, introduce e/o specifica importanti nozioni e principi in tema di retribuzione, trattamento pensionistico, ecc.

Si osserva che organismi quali i Comitati per le Pari Opportunità (CPO) non vengono citati da nessuna parte. Sono di matrice contrattuale, con specifico compito di promuovere pari opportunità e azioni positive per la rimozione delle discriminazioni di genere.

Bologna, 12/05/2008

UFFICIO CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITA'

Rosa M. Amorevole (e) – Samantha Gamberini (s)

Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna

Tel: 051-283562 051-283953 051-283205/3644 Fax 051-283199

e-mail: consparita@regione.emilia-romagna.it

Sito internet: www.consiglierediparitaer.it

